

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6127 del 29/11/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - GENNARI DANIELA E GENNARI ROBERTA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI RISULTA DALLA COPERTURA DEL RIO CARONA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), PER USO CORTILE DI PERTINENZA A FABBRICATO COMMERCIALE - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0015 - SINADOC: 13604/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6422 del 28/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - GENNARI DANIELA E GENNARI ROBERTA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI RISULTA DALLA COPERTURA DEL RIO CARONA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), PER USO CORTILE DI PERTINENZA A FABBRICATO COMMERCIALE – CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0015 – SINADOC: 13604/2022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATI gli atti:

- n. 2372 del 14/03/2019 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato rilasciato ai signori Gennari Angelo (C.F.: GNNGL30E12B025W), Gennari Daniela (C.F.: GNNDNL67M58G335Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNNRRT66A43G335D), la concessione (codice procedimento PC12T0059) per l'occupazione di un'area demaniale derivante dalla copertura del Rio Carona nel centro urbano di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Piacentina, angolo via F.lli Bandiera n. 1, in un tratto identificato catastalmente al foglio 27, mappale 48 per una superficie di circa 150, 00 m², ad uso cortilivo e verde privato, con scadenza il 14/03/2019;
- n. 18731 del 29/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna con il quale la sopra descritta concessione è stata volturata in capo alle signore Gennari Daniela (C.F. : GNNDNL67M58G335Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNNRRT66A43G335D), in quanto eredi del defunto signor Gennari Angelo (C.F.: GNNGL30E12B025W), mantenendo invariata la scadenza del primo atto (e quindi, mantenendo quale scadenza della concessione per l'occupazione dell'area demaniale in parola il 14/03/2019);

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza della succitata concessione, e, cioè, entro il 14/03/2019, le succitate signore Gennari Daniela e Gennari Roberta, non hanno presentato formale domanda di rinnovo;

VISTA l'istanza del 21/03/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 46209 in pari data), successivamente integrata con nota del 26/09/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 156440 in pari data), con la quale le sopraccitate signore Gennari Daniela e Gennari Roberta, hanno chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo senza modifiche della concessione in parola;

PRESO ATTO che la predetta domanda è pervenuta oltre il termine di scadenza dell'atto di cui si è chiesto il rinnovo, e che la stessa è, pertanto, configurabile come nuova istanza di concessione, alla quale è stato assegnato il nuovo codice di procedimento PC22T0015;

DATO ATTO che, in corso di istruttoria tecnico amministrativa, si è provveduto a verificare e ridefinire l'identificazione catastale e l'uso dell'area demaniale chiesta in concessione, come segue:

- foglio 41, mappale 2104 N.C.T. del Comune di Castel San Giovanni (PC);
- uso: cortile di pertinenza a fabbricato commerciale;

PRESO ATTO inoltre:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 11/05/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 132, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota pervenuta il 29/08/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 140350);
- Comune di Castel San Giovanni (PC) - nota pervenuta il 03/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 73844 in data 04/05/2022;

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalle richiedenti e pervenute in data 26/09/2022 con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 156440, in pari data), è emerso che l'occupazione dell'area demaniale di che trattasi non è stata inter-

rotta successivamente alla scadenza della concessione precedente e che le signore Gennari Daniela e Gennari Roberta hanno utilizzato l'area demaniale in assenza di titolo concessorio dal giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione, cioè dal 15/03/2019, ad oggi;

- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alle signore Gennari Daniela e Gennari Roberta è stata elevata sanzione per illecito amministrativo rispettivamente con il verbale di accertamento n.ri 112 e 113 del 13/10/2022, per violazione dell'art. 21, comma 1) della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii., a titolo di concorso di persone ai sensi dell'art. 5 della L. n. 689/1981;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie, quanto dovuto a titolo di indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo e per i canoni fino all'anno 2022;
- hanno versato la somma pari a € 266,25 a titolo di deposito cauzionale (€ 152,00 in data 14/03/2022 ed € 114,25 in data 26/11/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alle signore Gennari Daniela (C.F.: GNNDNL67M58G335Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNNRRT66A43G335D), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di risulta dalla copertura del Rio Carona, di circa 150 m² di superficie destinata ad uso cortile di pertinenza a fabbricato commerciale, ubicata in Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Capoluogo, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, mappale 2104, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC22T0015;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni anni 6 (sei)** a partire dalla data del presente atto di concessione;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalle Concessionarie in data 26/11/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto a titolo di indennizzo risarcitorio, per il periodo di utilizzo abusivo, e per i canoni fino all'anno 2022 è stato corrisposto;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 266,25 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione è rilasciata in solido alle signore Gennari Daniela e Gennari Roberta, conseguentemente qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto.
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalle concessionarie ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento so provvede rà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alle signore Gennari Daniela (C.F.: GNNDNL67M58G335Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNRRRT66A43G335D), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0015 (ex PC12T0059).

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di risulta dalla copertura del Rio Carona, di circa 150 m² di superficie destinata ad uso cortile di pertinenza a fabbricato commerciale, ubicata in Comune di Castel San Giovanni (PC), censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, mappale 2104, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta delle Concessionarie da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **266,25**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **266,25**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale delle Concessionarie, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico delle Concessionarie.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, le Concessionarie dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora le Concessionarie, o anche una delle Concessionarie, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione

di documentata istanza sottoscritta dalle Concessionarie e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Le Concessionarie sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico delle Concessionarie tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico delle Concessionarie il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dalle Concessionarie per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo alle Concessionarie di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora una delle Concessionarie venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n° 140350 del 29/08/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - Planimetria



Le sottoscritte **Gennari Daniela (C.F.: GNNDNL67M58G335Z)** e **Gennari Roberta (C.F.: GNRRRT66A43G335D)**, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi.

in data 26/11/2022

Firmato per accettazione

le Concessionarie

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.
ARPAE-SAC Piacenza
aopoc@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

e, p. c.
Sig. ri Gennari Daniela e Gennari Roberta
raiconsulenze@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Istanza di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione di aree demaniali di risulta dalla copertura del rio Carona nel comune di Castel San Giovanni. Uso: cortilivo e verde privato. Richiedenti: Gennari Daniela e Gennari Roberta. SINADOC 13604/2022 – Cod. Proc.: PC22T0015 (ex PC12T0059). **Parere idraulico di competenza.**

Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo del Servizio scrivente al N. 0022069.E del 27/04/2022 relativa all'oggetto;

Esaminata la documentazione allegata agli atti afferente ad area demaniale derivante da tombinatura del rio Carona, per una superficie complessiva di 150 mq a fronte del mappale censito all' N.T.C. del comune di Castel San Giovanni (Pc) foglio 27 mappale 48

Esperito il sopralluogo in data 24/08/2022 da parte del funzionario Ing. Daniele Perazzi

Viste:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- le normative tecniche di settore;

Rilevato che il rio Carona, corso d'acqua pubblico n° 327 come da D.R. 13/05/1937, nel tratto considerato risulta tombinato;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Considerata:

- la destinazione d'uso dichiarata nella richiesta di concessione oggetto di subentro a livello di titolarità (uso cortilivo e verde privato);
- che trattasi di una istanza di rinnovo fuori termine della concessione, in precedenza rilasciata dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – sede di Piacenza – con atto n° 2372 del 14/03/2013;

per quanto sopra si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici ai sensi del RD 523/1904, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di subentro alla concessione di area demaniale identificata catastalmente al foglio 27 fronte mappale 48 comune di Castel San Giovanni (PC), secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione.

Art. 2 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3 - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 5 - Eventuali interventi da parte di Soggetti Autorizzati dal Servizio scrivente, nell'ambito di aspetti di competenza, sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle eventuali opere realizzate.

Art. 6 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Art. 7 - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.